

## **COMITATO GIURIDICO DI DIFESA ECOLOGICA**

*Via Giacomo Piscicelli 77 – 80121 Napoli*

*Consiglio direttivo: presidente, Raffaele Raimondi; componenti, Edoardo Benassai, Giovan Battista de Medici, Mario Rosario Migliore, Giulio Pane.*

Napoli 3 aprile 2008

***Sig. Procuratore della Repubblica – Napoli***

### **Oggetto: disastro ambientale da emergenza rifiuti in Campania.**

1 - In dispregio alla normativa europea e a quella italiana di attuazione (decreto Ronchi) e all'ordinanza del ministro dell'Interno, n. 3032 del 21/12/99, il Commissariato delegato per la gestione dei rifiuti in Campania, negli anni immediatamente successivi ha ostinatamente coltivato l'illegale impostazione che pretendeva gestire i rifiuti unicamente mediante gli impianti di smaltimento, c.d.r. e termovalorizzatore. Rivelatisi per giunta i cdr non rispondenti alle clausole contrattuali e il termovalorizzatore di superata tecnologia.

Discostandosi dai principi, cui neppure il regime commissariale avrebbe potuto derogare, il commissariato non ha provveduto nè alla raccolta differenziata, né al compostaggio dell'umido, né al riciclo della frazione secca, né alle bonifiche delle aree inquinate e ha dilapidato due miliardi di euro.

Da tale sconsiderata e illegale condotta sono derivati lo sversamento indifferenziato dell'umido e del secco, in essi commiste frazioni già in origine pericolose e tossiche; le montagne di immondizia ammassate nelle strade e nelle campagne senza che venisse rimossa; gli effluvi maleodoranti e i miasmi tossici sprigionatisi dalla commistione e putrefazione dei rifiuti in abbandono; la disperazione delle popolazioni, con gli incongrui comportamenti da essa indotti; le piramidi di ecoballe di "tal quale", con finanche l'arsenico in esso ritrovato; il disfacimento delle relative confezioni; il percolato da esse trasudante; l'infiltrazione del percolato medesimo nel terreno e nelle falde. E' cioè derivato il grave pericolo di epidemie e di altre infezioni per le popolazioni, espressamente conclamato a più riprese dal Governo nei preamboli (essi, come è noto, non ricompaiono nelle leggi di conversione) dei successivi decreti-legge di nomina dei commissari Bertolaso e Pansa, cui perciò si conferivano sempre maggiori poteri in deroga alle leggi, fino alla massima espansione di tali poteri assicurata al supercommissario De Gennaro anche per le preoccupazioni derivanti dall'approssimarsi delle stagioni calde.

Infatti, a meglio attestare il pericolo per la pubblica incolumità, che è condizione del reato di cui all'art. 434 c.p., già prima del decreto, che nel maggio 2007 insediò il Commissario Pansa, il precedente decreto-legge 9/10/06 n. 263, nel relativo preambolo, giustificava la nomina del Commissario Bertolaso con l'ammissione che l'emergenza era ***"suscettibile di compromettere gravemente i diritti fondamentali***

***della popolazione della Campania attualmente esposta al pericolo di epidemie e di altri pregiudizi alla salute.***”

In sintonia con tali preoccupazioni, nell’atto di costituzione in mora, che la Commissione europea nelle scorse settimane ha notificato al nostro Governo, viene denunciata “l’inadeguatezza degli impianti regionali per lo smaltimento dei rifiuti che **presentano grossi rischi per la salute** e per l’ambiente, costituendo così una patente violazione della normativa UE sui rifiuti.”

In Campania, l’opinione pubblica, disorientata, si chiede insistentemente come mai la gestione sia soddisfacente nelle altre regioni e soltanto da noi ha provocato un disastro che tuttora sta ponendo a rischio la incolumità delle persone, come ha già denunciato, con il grido di allarme di “**rischio epidemie per i rifiuti**”, il Commissario Bertolaso innanzi alla Commissione Ambiente della Camera il 13 marzo 2007.

2 - L’emergenza rifiuti ha precipitato la Campania nell’immondizia, causando pericolo per la salute ed enormi danni, non soltanto patrimoniali, alla popolazione e al territorio, peraltro screditati in televisione e sulla stampa nazionale e internazionale, nonché da recenti filmati.

Al fine di consentire ai danneggiati dalla tragedia dei rifiuti in Campania, come la ha definita di recente il presidente Napolitano, si chiede e si insiste perché sia aperto ***un fascicolo per il reato di disastro ambientale, di cui all’art. 449 in rif. all’art. 434 c.p. aggravato dalla previsione dell’evento, attesa l’ostinazione della condotta.*** Questa integra infatti il reato di disastro tuttora in atto, per avere violato tutte le norme in materia nel corso dell’emergenza: a cominciare dalle direttive, per la cui violazione questo Comitato aveva già sollecitato alla Commissione europea la procedura di infrazione, in effetti promossa e tuttora in corso contro il Governo italiano.

Come è noto, “*per la configurabilità del reato di disastro innominato colposo di cui agli artt. 449 e 434 c.p. è necessaria una concreta situazione di pericolo per la pubblica incolumità, nel senso di una ricorrenza di un giudizio di probabilità relativo all’attitudine di un certo fatto a ledere o a mettere in pericolo un numero non individuabile di persone, anche se appartenenti a categorie determinate di soggetti. La qualificazione di pericolosità non viene meno, anche nel caso in cui l’evento dannoso non si è verificato: ciò perché si tratta pur sempre di un delitto colposo di comune pericolo, il quale richiede per la sua sussistenza, soltanto la prova che dal fatto derivi un pericolo per la pubblica incolumità e non necessariamente la prova che derivi il danno.*” (Cass. sez. IV pen., 18/5/2007, n. 19342, Rubiero e altri; negli stessi termini più di recente Cass., III sez. pen., n. 9418/2008).

Come la Procura di Napoli ha già chiarito, sia pure per altri titoli di reato (truffa aggravata, frode in pubbliche forniture, ecc.) contestati nel procedimento in corso contro i rappresentanti del Commissariato e dell’Impregilo, le responsabilità del disastro non vanno ricondotte in capo ai rappresentanti dell’ente Regione e degli enti locali, bensì in capo ai preposti della multinazionale Impregilo e del Commissariato straordinario, che è delegato dal Governo (e non organo della Regione Campania).

3 - In uno Stato di diritto è inammissibile che restino non risarciti e non sanzionati i danni causati ai singoli cittadini, alle categorie, alle comunità da un disastro che non sia dovuto ad eventi naturali, quali un terremoto o un'alluvione, ma ad un fatto dell'uomo che abbia messo in pericolo la incolumità delle persone. A tale esigenza ha corrisposto la giurisprudenza della Corte Suprema culminata nella nota sentenza delle SS. UU. civili 21/2/2002, n. 2515. Tale decisione, con riferimento ai danni provocati dal disastro ambientale dell'ICMESA di Seveso, ha confermato che ***“in caso di compromissione dell'ambiente a seguito di disastro colposo (artt. 434 e 449 c.p. il danno morale soggettivo - lamentato dai soggetti che abitano e lavorano in detto ambiente e che provino in concreto di aver subito un turbamento psichico (sofferenze e patemi d'animo) di natura transitoria a causa dell'esposizione a sostanze inquinanti e alle conseguenti limitazioni del normale svolgimento della loro vita - è risarcibile autonomamente anche in mancanza di una lesione psico-fisica (danno biologico) o di altro evento produttivo di danno patrimoniale, trattandosi di reato plurioffensivo, che comporta, oltre all'offesa all'ambiente e alla pubblica incolumità, anche l'offesa ai singoli, pregiudicati nella loro sfera individuale, sicchè è sufficiente che la condotta, sia commissiva che omissiva, con l'evento dannoso da essa cagionato, ingeneri pubblica apprensione con restrizioni e limitazioni della libertà di azione e di vita”***.

La multinazionale svizzera, proprietaria dell'ICMESA, dopo la condanna dei suoi preposti per il reato sopradetto, risarcì mediante transazioni soltanto alcuni dei danneggiati, rifiutando il risarcimento ad altri. La pronuncia della Suprema Corte consentì anche a costoro di ripagarsi dei danni subiti.

4 - Alla luce di tale giurisprudenza, ma, prima ancora, della normativa, quella europea e quella italiana di attuazione, i soggetti danneggiati, magari attraverso le associazioni dei consumatori e sodalizi consimili, possono ripagarsi dei danni loro causati dagli organismi – e per essi dai rispettivi preposti - che hanno così malamente operato nella gestione dei rifiuti in Campania. Al punto tale da far precipitare questa regione, a detta del Commissario Bertolaso, in una condizione da ***“quarto mondo”*** o in una condizione così dissimile dalle contigue regioni del Lazio e della Puglia; quasi la Campania fosse un paese a sé stante. Addirittura fuori dell'Unione Europea, essendo stati violati i principi comunitari in materia.

Si intende, infatti, per disastro ***“l'accadimento grave e complesso, idoneo a porre in pericolo l'incolumità di un numero indeterminato di persone”*** (Cass.Pen., Sez. IV, 5/2/91; Sez. IV, 3/8/2000; Cass. Sez. Un. civili 21/02/2002, n. 2515). In cui l'evento può essere contemporaneo alla condotta o maturare progressivamente, come nel caso del disastro ambientale di Marghera: ***“il delitto di disastro colposo innominato di cui agli artt. 434 e 449 c.p. comprende anche quegli eventi non immediatamente percepibili, che possono realizzarsi anche in un arco di tempo molto prolungato, che pure producano quella compromissione delle caratteristiche della sicurezza, di tutela della salute e di altri valori della persona e della collettività”*** (Cass. Pen., sez. IV, ud. 17/5/2006, n. 4675, Bartalini ed altri). Infine, la messa in pericolo della pubblica incolumità può esser differita rispetto alla condotta colposa, commissiva o omissiva,

posta in essere, come nel disastro da crollo pure previsto dall'art. 434 c.p.. Disastro, nel nostro caso, invero, già annunciato dall'arsenico reperito dai consulenti del P.M. nei rifiuti della FIBE e comunque, prima di qualsiasi giudice, conclamato per decreto. Quello, già sopra ricordato, che nella prima decade dell'ottobre 2006 (9/10/06 n. 263) insediò di urgenza il nuovo Commissario, Bertolaso appunto, con la motivazione: ***“L'emergenza nel settore dei rifiuti in atto in Campania, considerata la gravità del contesto socio-economico-ambientale derivante dall'emergenza medesima è suscettibile di compromettere gravemente i diritti fondamentali della popolazione della Campania, attualmente esposta al pericolo di epidemie e di altri pregiudizi alla salute”***. Il decreto-legge seguiva di qualche settimana il monito del Capo dello Stato, che, traendo spunto da un incidente sul lavoro in cui avevano trovato la morte due operaie, in un comunicato del luglio scorso, recepito dalla stampa nazionale con titoli a tutta pagina, ***“sollecitava il più rigoroso accertamento delle violazioni e una ferma azione anche nei confronti degli organismi preposti a compiti di vigilanza, che non avessero assolto ai loro doveri”*** con indagini da condurre ***“anche sul piano giudiziario”*** per ***“stabilire anche le responsabilità pubbliche in materia di rispetto di norme”***, di modo che, all'occorrenza, andassero sanzionati anche coloro che avrebbero dovuto vigilare, e, per loro colpa, non avessero vigilato a che certe sciagure accadessero. E, a maggior ragione, coloro che avessero anche la gestione dell'attività in questione.

Orbene, a fronte di tanti edifici che stanno egregiamente in piedi, talora succede che ce ne sia uno, che, magari a distanza di tempo, crolli su sé stesso perché l'ingegnere che lo ha progettato non ha osservato le più elementari regole della propria professione. In tal caso è arduo ricomporre l'edificio, ma tocca ricostruirlo daccapo, osservando quelle regole che sono state violate. Intanto il tecnico o i tecnici vengono chiamati a rispondere anche civilmente della cattiva progettazione nei riguardi delle persone danneggiate. Lo stesso dovrebbe accadere per la gestione dei rifiuti in Campania, frutto di un'errata progettazione, non tempestivamente corretta e, anzi, portata innanzi con ostinazione.

5 - Le regole e i principi sono, infatti, come i binari su cui corre un treno. Se il macchinista non si accorge di un segnale di arresto e il treno esce dai binari, deraglia e si scompagina, è poi difficile ricondurlo sul suo percorso.

E' quel che è successo per la gestione dei rifiuti in Campania, dove i binari sono i principi della normativa europea e di quella italiana di attuazione, in particolare il capo I, titolato appunto *Principi generali*, artt. 1 ss, d. lgs. n. 22/97 e succ. mod. In Campania, appunto, disattesi i principi, la gestione è deragliata, si è scomposta, e, come ha rilevato il neocommissario Bertolaso, la gente si è spaventata, sicchè si fa fatica a riportare la gestione sui binari.

Nelle altre regioni, dove pure vengono impiegati i termovalorizzatori – ma di ultima generazione – prima ancora, come la legge impone, si fa la raccolta differenziata, per cui i rifiuti anche fino al 60% vengono recuperati e trasformati da apposite aziende in prodotti di mercato. Il rifiuto diviene risorsa. In queste regioni lo smaltimento mediante

incenerimento ha costituito davvero la fase residuale in piena osservanza del principio di cui all'art. 5, comma 1 d.lgs cit.

L'interesse di chi gestisce l'incenerimento è obiettivamente opposto a quello del recupero dei rifiuti. Perché meno se ne recuperano, più se ne devono bruciare e più si guadagna. E, magari, ai fini della combustione si ha interesse a bruciare frazioni differenziate come cartoni e plastiche, che potrebbero essere più utilmente recuperate.

6 - Senonchè, in Campania la società dell'Italia settentrionale che si è aggiudicata la gara dello smaltimento, sembrava avere l'ambizione di bruciare l'intero quantitativo dei rifiuti prodotti in impianti ciclopici – quello realizzando in Acerra, si vuole, dovesse essere tra i più grandi di Europa – impianti per giunta a distanza ravvicinata, anziché dislocati in modo equilibrato sul territorio, in dispregio al principio della minima movimentazione, di cui all'art. 21, comma 3, lett. c), d. lgs. cit. e, in ogni caso sovradimensionati, come evidenziò la Commissione per la valutazione della compatibilità ambientale presso il Ministero dell'Ambiente nella sua relazione del 20/12/1999.

Il massimo organo di consulenza dello Stato rilevò infatti che nella progettazione non si teneva conto del crescente quantitativo di rifiuti che avrebbe dovuto essere recuperato mediante la raccolta differenziata in non meno del 40% già alla data del 31/12/2001. L'assurdità di bruciare tutti i rifiuti senza la raccolta differenziata, con la suaccennata tecnologia, vecchia di oltre trenta anni - laddove per legge avrebbe dovuta essere la più perfezionata (art. 5, comma 3 d. lgs. cit.) - venne stigmatizzata e bocciata dalla Commissione, che mise in guardia il Governo e il Commissario straordinario.

Al riguardo, confermando i rilievi già mossi in precedenza in occasione della valutazione degli impianti di produzione di *cdr*, la Commissione ribadì: ***“Come già evidenziato nell'espressione del parere relativo agli impianti di produzione di CDR, il complesso del sistema di smaltimento rifiuti configurato nella proposta FISIA-ITALIMPIANTI è stato dimensionato per la smaltimento dell'intero quantitativo di rifiuti solidi urbani prodotti nella provincia di Napoli, senza tener conto dei flussi di materiali che dovrebbero esser recuperati separatamente con la raccolta differenziata.***

***La stessa ordinanza n. 2948/99 fissa al 31 dicembre 2001 l'obiettivo di raccolta differenziata di carta, plastica, vetro, metalli, legno, frazione umida, da organizzare a livello di consorzio, pari al 40% dei rifiuti prodotti.***

***Per ciò che riguarda gli aspetti impiantistici sviluppati nel quadro progettuale in modo estremamente sintetico, si rileva che la tecnologia adottata per l'incenerimento, pur se convalidata da oltre 30 anni di specifiche esperienze – esperienze, non ammodernamenti tecnologici (ndr) - non risulta particolarmente innovativa.”***

Tecnologia, questa, già bocciata in sede di gara dalla relativa Commissione con un 4,2 a fronte dell'8,6 del gruppo concorrente.

All'indomani della relazione, il ministro dell'Interno, facendo proprie le preoccupazioni della Commissione VIA, con l'ordinanza 21/12/1999 n. 3032 titolata ***“Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza ecc.***, si precipitò ad ingiungere al

Commissario delegato di **“accelerare la attività di raccolta differenziata”** (art.4). A sua volta il ministro dell’Ambiente, allarmatosi, si premurò di far avere al Commissario – che è organo del Governo anche quando questo, come nella fattispecie, lo abbia scelto nella persona del presidente della Regione - la menzionata relazione in data 30/12/1999, con timbro di ricezione 31/12/1999.

Il Commissariato, invece, anziché percorrere i binari della normativa europea e italiana di attuazione e cioè invece, di imboccare, come prima cosa, la strada della raccolta e del recupero dei rifiuti, prescrittagli e sollecitatagli dalla Commissione VIA, dal Ministro degli interni e dal Ministro dell’Ambiente, si comportò come se la legge non esistesse. E, negli anni successivi proseguì la sua corsa nel solco della messianica prospettiva che gli impianti di smaltimento da soli (cdr e termovalorizzatori), senza più neppure le discariche legali ormai saturatesi, risolvessero ogni problema. Non tenendo in tutto questo tempo nella benché minima considerazione i rilievi e le sollecitazioni della Commissione parlamentare bicamerale di inchiesta sui rifiuti e i reiterati sequestri di tutti e sette gli impianti di cdr disposti dalla Magistratura penale. Reiterati sequestri, che, col reperimento anche di arsenico oltre la soglia di legge nei rifiuti dei cdr della FIBE, gli avrebbero imposto, a causa del grave e persistente inadempimento, di ottenere la immediata risoluzione del rapporto contrattuale con la detta società. Rapporto invece tenuto ostinatamente in vita per anni e per la cui definitiva rescissione è dovuto, da ultimo e in modo assolutamente inconsueto, intervenire il Parlamento con legge. Il tutto, con l’effetto inevitabile di provocare il deragliamento del ciclo dei rifiuti in Campania e il conseguente disastro ambientale.

7 - Il Commissariato, dunque, anziché ribaltare e correggere secondo legge l’impostazione illegale del progetto – tutto smaltimento e niente recupero – e per nulla preoccupato della tecnologia superata della società affidataria dello smaltimento, lasciò che la regione scivolasse in quella **“emergenza dell’emergenza”**, così definita, cinque anni dopo, dal prefetto Catenacci, nella sua audizione del 27/7/2004 avanti alla Commissione bicamerale per i rifiuti. Senza, in questi anni, alcun progresso nella raccolta differenziata e nel recupero. Anzi, la raccolta differenziata, **definita da quella stessa Commissione bicamerale per i rifiuti, nella sua relazione, come “sostanzialmente inesistente”**, servì unicamente per l’assunzione a tempo indeterminato di 2316 dipendenti, che, remunerati con oltre tre milioni delle vecchie lire al mese e con una spesa di 55 milioni di euro all’anno, non facevano niente: **“al bar spendono tutti i soldi giocando a zecchinetta”**. (sic sempre Catenacci!).

La violazione non solo delle norme, ma finanche dei principi, come tali non derogabili, che regolano la gestione dei rifiuti e dunque la colpa specifica, al di là delle negligenze rilevabili, hanno determinato il disastro ambientale tuttora in atto, esponendo le popolazioni, le categorie, singoli cittadini al rischio di epidemie e di pregiudizi alla salute: fra tutte le regioni la Campania è buon ultima nelle attese di vita! Esponendo, inoltre, i medesimi soggetti a danni di ogni genere, patrimoniali, morali, biologici, esistenziali, di immagine, cui vanno aggiunti quelli per le spese occorrenti a scongiurare il detto rischio (trasporti di rifiuti anche all’estero, aumenti della TARSU,

costi delle bonifiche, storno dei fondi europei, ecc.), oltre all'esposizione al mortificante pubblico ludibrio nazionale e internazionale.

8 - Anche il decreto-legge, adottato dal Consiglio dei ministri nella seduta dell'11/5/07, n. 61, come si è già accennato all'inizio, evidenziò nel relativo preambolo che la situazione di emergenza in atto ***“è suscettibile di compromettere gravemente i diritti fondamentali della popolazione della regione Campania, attualmente esposta al pericolo di epidemie e altri pregiudizi alla salute”***. Non essendo stata causata l'emergenza da alluvione, terremoto o altra calamità naturale, ma da cattiva gestione del ciclo dei rifiuti, lo stesso decreto, conclamando il pericolo per la pubblica incolumità, accredita il reato di disastro ambientale colposo, di cui agli artt. 434 e 449 c.p., lasciando ai giudici il compito di accertare i responsabili.

Riservata dunque a codesta Procura la individuazione delle persone fisiche penalmente responsabili, la contestazione del grave reato di disastro ambientale apre la strada, come già nel disastro di Seveso e in quello di Marghera, a quanti hanno dovuto subire e subiscono tuttora ingiusti danni, ottenerne il risarcimento, attivandosi già dalle facoltà riconosciute alle persone offese: tali le industrie alberghiere, quelle agroalimentari, di ristorazione, - danni facilmente quantificabili denotati dai minori ricavi di questo anno rispetto agli anni scorsi – fino ai c.d. comuni “virtuosi”, costretti ad operare la raccolta differenziata con espedienti costosi esulanti da un normale regime. Senza escludere, da ultimo, questo stesso Comitato, legittimato a costituirsi parte civile giusta la giurisprudenza della Suprema Corte (da ultimo Cass., sez. pen., 15/1/2007, n. 554, III Sez pen.). E che nomina quale proprio difensore l'avv. Giovanni Bianco, via Soriano 107, 80011, Acerra.

Con la richiesta sin d'ora della informazione di garanzia; nonché dell'avviso, nella deprecata ipotesi di cui all'art. 408 c.p.p..

Con ossequi

IL PRESIDENTE  
Raffaele Raimondi

